

Codice A1419A

D.D. 17 maggio 2022, n. 836

"Fondazione Università Popolare di Torino" con sede in Torino. Provvedimenti in ordine alla modifica dello Statuto e alla fusione per incorporazione dell'Associazione Università Popolare Editore con sede in Torino.



ATTO DD 836/A1419A/2022

DEL 17/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

OGGETTO: “Fondazione Università Popolare di Torino” con sede in Torino. Provvedimenti in ordine alla modifica dello Statuto e alla fusione per incorporazione dell’Associazione Università Popolare Editore con sede in Torino.

Premesso che:

Il Presidente della “Fondazione Università Popolare di Torino” con sede in Torino in Corso Vittorio Emanuele II n. 76 aveva presentato istanza, acquisita al prot. n. 14413 del 10/12/2019, di iscrizione della fusione della Fondazione stessa con l’Associazione non riconosciuta “Università Popolare Editore” di Torino, con sede in Torino in Corso Vittorio Emanuele II n. 76, mediante incorporazione della seconda nella prima con conseguente assunzione da parte dell’Ente incorporante di tutte le attività, passività, impegni ed oneri dell’Ente incorporato;

la Fondazione sopra detta risulta iscritta in data 27/02/2007 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 763;

l’ufficio allora competente, afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici, con nota prot. n. 3341 del 12/02/2020, aveva provveduto a sospendere l’istanza di iscrizione della fusione chiedendo integrazioni documentali e chiarimenti circa l’organo amministrativo;

con nota acquisita al prot. n. 3460 del 13/02/2020 erano stati prodotti i verbali relativi all’approvazione dei progetti di fusione dei rispettivi Enti;

con nota acquisita al prot. n. 3902 del 18/02/2020 era stato prodotto, insieme ai files firmati digitalmente dei sopra citati atti, l’atto di fusione;

con nota prot. n. 20748 dell’08/07/2020 veniva chiesta una dichiarazione circa i membri del Consiglio di Amministrazione, mai pervenuta;

visto l’atto rep. n. 124332 del 04/06/2019, registrato a Torino il 07/06/2019 al n. 14928, a rogito del

Dott. Giuseppe Volpe notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con il quale la “Fondazione Università Popolare di Torino” approvò il progetto di fusione attestando che:

- ai sensi dell’art. 2501-septies del Codice Civile, il progetto di fusione, con gli allegati documenti di legge, è stato depositato presso la sede dell’Ente dal 22 marzo 2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 16/04/2019;
- alla data di approvazione del progetto di fusione non erano intervenuti fatti che potessero comportare intercorse sostanziali modificazioni rispetto alla situazione patrimoniale dei due Enti;
- lo Statuto della “Fondazione Università Popolare di Torino”, quale incorporante, non avrebbe subito modifiche in conseguenza della fusione;
- le operazioni dell’Ente incorporando saranno imputate al bilancio dell’Ente incorporante a decorrere dal primo gennaio dell’anno nel quale avrà effetto la fusione e dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione.

Visto l’atto di fusione rep. n. 125222 del 19/11/2019, registrato a Torino il 20/11/2019 al n. 23321 a rogito del sopra citato notaio, depositato ai sensi dell’art. 2504 del Codice Civile;

dato atto che il Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Università Popolare di Torino” aveva approvato un nuovo Statuto con atto rep. n. 125939 del 21/05/2020, registrato a Torino il 25/05/2020 al n. 18486, a rogito del notaio Volpe sopra indicato;

con nota prot. n. 6191 del 17/02/2022 il Settore scrivente ha proceduto a reinviare la nota 20748 dell’ 08/07/2020 onde procedere alla chiusura del procedimento di iscrizione di nuovo statuto e di fusione;

con nota acquisita al prot. n. 9427 del 10/03/2022 è stata prodotta la dichiarazione di cui sopra e comunicata altresì la variazione della sede sociale in via Principe Amedeo, 12;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell’allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all’eccessivo carico di lavoro dell’ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l’art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

di autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche della Regione Piemonte della modifica dello Statuto della "Fondazione Università Popolare di Torino" con sede in Torino. Lo statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

L'approvazione del nuovo statuto è determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro.

Di autorizzare contestualmente l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche della Regione Piemonte della fusione della Fondazione stessa con l'Associazione non riconosciuta "Università Popolare Editore" di Torino, con sede in Torino in Corso Vittorio Emanuele II n. 76, mediante incorporazione della seconda nella prima con conseguente assunzione da parte dell'Ente incorporante di tutte le attività, passività, impegni ed oneri dell'Ente incorporato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Lr. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

Allegato "A" all'atto in data 21 maggio 2020.....

Repertorio n. 125939/56961.....

STATUTO SOCIALE.....

della "FONDAZIONE UNIVERSITA' POPOLARE DI TORINO.....

Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale".....

Art. 1) Su iniziativa della UNIVERSITA' POPOLARE di TORINO (UNIPOP) è costituita la "FONDAZIONE UNIVERSITA' POPOLARE DI TORINO – Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale", siglabile in FONDAZIONE UNIPOP, con sede legale in Torino.....

La Fondazione è intitolata all'UNIVERSITA' POPOLARE di TORINO, quale continuazione morale e materiale dell'ente che, fondato nel 1900, ha ripreso la propria attività nel 1945 con durata a tempo indeterminato.....

Art. 2) Potrà essere attribuita la qualifica di soci fondatori ad enti che entrino nella fondazione in un tempo successivo all'atto costitutivo, non superiore di dodici mesi a partire dall'atto stesso, con particolare riferimento, viste le manifestate intenzioni in tal senso, all'UNIVERSITA' degli STUDI di TORINO e all'UNIVERSITA' degli STUDI di GENOVA.....

Art. 3) La Fondazione, che non ha scopo di lucro, e persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale e di assistenza morale e materiale dell'individuo, si propone di:.....

- contribuire all'elevazione civile e culturale della persona e della collettività mediante una incessante opera di divulgazione della cultura generale e specifica e dello studio fra le categorie più disagiate, che non hanno avuto modo in precedenza di accostarsi convenientemente allo studio, ai disabili, agli extracomunitari, attraverso la ricerca scientifica di interesse storico - sociale svolta direttamente e/o attraverso la collaborazione e pubblicazione di ricerche svolte con Enti Universitari, con esponenti degli stessi, con altri enti che hanno per oggetto principale della loro attività la ricerca scientifica;.....

- contribuire ad una più rigorosa qualificazione culturale del ruolo degli Istituti e degli Enti che, operando su un territorio, intervengano nelle complesse problematiche scaturenti dai bisogni che emergono all'interno della collettività in relazione alla didattica culturale.....

Nell'ambito dei più ampi studi sulla diffusione e qualificazione della cultura generale e specifica, che si intendono perseguire quali finalità prioritarie e privilegiate, la Fondazione, con particolare riferimento alla ricerca scientifica ed ai percorsi didattici, si propone di promuovere, tra l'altro, in via meramente esemplificativa, le seguenti attività:.....

a) sul piano didattico:.....

- affiancare l'insegnamento universitario e quello secondario con corsi di cultura generale e di specializzazione ed esercitazioni aperti al pubblico e particolarmente indirizzati verso soggetti disagiati sia culturalmente che socialmente che fisicamente; promuovere e favorire la ricerca e lo studio organizzando, direttamente o tramite terzi, conferenze, mostre, esposizioni, manifestazioni, concerti; provvedere alla più ampia divulgazione dei risultati di ricerche e studi effettuati anche da soggetti esterni;.....

- cooperare con le Università degli Studi, le Facoltà, i Dipartimenti per tutto quanto riguarda la didattica integrativa ai sensi della L. 341/90, art. 6 ed 8 e del D. M. 509/99 nel rispetto degli Statuti di Ateneo e dei Regolamenti di Corso di Laurea;.....

- favorire l'istituzione di corsi di laurea volti alla formazione ed alla qualificazione di docenti in grado di istruire non solo giovani ma anche persone mature ed anziane;
- stimolare l'elaborazione e la pubblicazione di tesi di laurea e di dottorato;
- l'attività tipografica ed in genere ogni altra attività attinente all'informazione;
- stabilire proficui contatti all'interno della comunità scientifica, con la promozione di viaggi di studio e l'organizzazione di congressi;
- b) l'attività editoriale (di editoria) in genere ed in particolare la pubblicazione, produzione ed edizione di libri, cataloghi, periodici, riviste (esclusi i quotidiani) e stampati in genere; anche utilizzando strumenti elettronici digitali e le loro innovazioni;
- c) svolgere l'attività di ricerca e di formazione rivolta a tutto il personale della scuola (dirigenti scolastici, docenti, ATA - Ausiliari Tecnici Amministrativi);
- d) sul piano dello studio e della ricerca, nell'ottica di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, approfondire e divulgare le tematiche concernenti:
 - la promozione di studi, pubblicazioni periodiche e non in materia culturale, sociale, storica, scientifica, anche a titolo gratuito, al fine di alleviare le condizioni di bisogno di cultura e di istruzione in soggetti bisognosi e meritevoli di solidarietà sociale;
 - l'organizzazione e lo svolgimento di conferenze, dibattiti su problematiche di natura morale, scientifica, sociale e tecnica, artistica, letteraria;
 - l'organizzazione e la gestione diretta ed indiretta di biblioteche, emeroteche ed archivi;
 - l'organizzazione e la promozione di attività di volontariato nei settori sopra indicati, analoghi e connessi nonché l'attività di formazione del personale della scuola.

La Fondazione opera nell'ambito della Regione Piemonte.
 Essa potrà intrattenere rapporti di ogni genere con associazioni, ed enti privati e pubblici, Italiani ed esteri, purché perseguiti medesimo e/o analoghi scopi. Tuttavia è fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle indicate (riconducibili ai settori dell'assistenza sociale, della formazione e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale), ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4) Il patrimonio necessario per garantire il funzionamento della Fondazione è assicurato dai Fondatori, anche attraverso eventuali incrementi.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni immobili, mobili e somme di denaro che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte dei Fondatori, di Enti e privati;
- da proventi derivanti da qualsiasi iniziativa svolta dalla Fondazione.

Art. 5) La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e con ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Durante la vita della Fondazione è fatto divieto di distribuire ai Fondatori, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o ca-

pitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti, Enti Morali ed ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte del medesimo tessuto culturale e filantropico.

Art. 6) Gli organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7) Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di consiglieri da sei a nove, di cui almeno sei nominati dalla UNIVERSITA' POPOLARE di TORINO (anche fra i membri del proprio Consiglio Direttivo), uno designato dal Presidente e scelto tra coloro che si sono distinti in Piemonte per meriti scientifici o culturali.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Fondatori, ciascuno per quanto di sua competenza, provvedono a sostituire entro trenta giorni il componente il Consiglio di Amministrazione che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso, assicurando così la funzionalità e la continuità dell'Organo Amministrativo.

Art. 8) Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i propri componenti un Presidente ed un Vice Presidente, i quali sono rieleggibili; nomina, inoltre, un Segretario ed un Tesoriere, scelti anch'essi tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ed il Tesoriere riuniti costituiscono l'Ufficio di Presidenza che si riunisce almeno due volte al mese. Spetta all'Ufficio di Presidenza:


- l'aumento o la diminuzione dei docenti e dei ricercatori;
- l'esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
- la determinazione dei canoni dei corsi e dei contributivi a carico degli allievi;
- l'esame delle proposte di variazione del bilancio preventivo e delle operazioni finanziarie;
- l'acquisizione e la vendita di servizi inerenti alla gestione dei corsi e del materiale didattico;
- l'attivazione di nuovi corsi e la loro soppressione.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle sue deliberazioni, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che si renda necessario od anche soltanto opportuno per la vita e l'attività della Fondazione, sottoponendo il suo operato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

Il Presidente può delegare i propri compiti, in tutto od in parte, al Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne esercita le attribuzioni con funzione vicaria.

Art. 9) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed



ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità od almeno tre Consiglieri ne facciano richiesta scritta all'Organo Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso scritto inviato ai membri del Consiglio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione delle materie da trattare.

In caso di urgenza, la convocazione può essere attuata anche a mezzo di telegramma, telefax o telefono, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente riunito, anche in assenza di convocazione, allorché siano presenti tutti i membri che lo compongono e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute a favore della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle sue riunioni uno o più componenti il Comitato Scientifico.

Delle sedute del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale dal Segretario, che lo sottoscrive unitamente al Presidente; il verbale è trascritto in apposito libro da conservare presso la sede della Fondazione, così che ciascun componente l'Organo Amministrativo ed il Collegio dei Revisori dei Conti possa prenderne liberamente visione.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto dei beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10) Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva, entro il trenta novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'anno seguente ed, entro il trenta di aprile, il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce.

Gli esercizi finanziari si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno;

- delibera in ordine all'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché in merito agli acquisti ed alle alienazioni di beni mobili ed immobili;

- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio della Fondazione in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti pubblici o privati, nazionali od internazionali;

- delibera l'eventuale costituzione di centri di studi e di ricerca e ne regola l'organizzazione ed il funzionamento;

- provvede alla nomina del Direttore del Comitato Scientifico, il quale rimane in carica tre anni e ne fissa l'emolumento annuo che, comunque, non può

superare il limite massimo stabilito dall'art. 10, comma VI, lett. c del D. Lgs. n. 460/1997;

- provvede, su proposta del Direttore, alla nomina ed alla revoca dei componenti il Comitato Scientifico e ne fissa l'emolumento individuale annuo che comunque, non può superare il limite massimo stabilito dal richiamato art. 10 D. Lgs. 460/1997;

- provvede alla nomina ed al licenziamento del personale direttivo e ne determina il trattamento giuridico ed economico, nel rispetto della vigente normativa di settore;

- delibera il trasferimento della sede della Fondazione, allorché esso si renda necessario per la migliore attuazione degli scopi della stessa;

- approva gli adeguamenti delle disposizioni statutarie a sopravvenute esigenze operative della Fondazione specie in conseguenza di ulteriori adesioni e/o dell'emanazione di nuove disposizioni legali o regolamentali in materia;

- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, con facoltà anche di istituire eventuali rappresentanze al di fuori del Comune in cui è localizzata la sede;

- ove la Fondazione faccia ricorso al credito bancario, il Consiglio di Amministrazione provvede ad aprire affidamenti e finanziamenti presso istituti bancari negoziandone le condizioni nonché l'entità degli interessi debitori e creditori;

- definisce le attribuzioni e le competenze del Presidente e del Comitato Scientifico in aggiunta a quelle già loro spettanti per statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere copia del bilancio consuntivo, entro trenta giorni dall'approvazione, a ciascuno dei Fondatori.

Art. 11) Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore e da altri otto membri che durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Il Direttore è responsabile dell'attuazione del programma scientifico e culturale elaborato dal Comitato Scientifico e assicura l'unità di indirizzo tra vari organi della Fondazione.

Egli è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti e dei collaboratori esterni chiamati a partecipare alle singole iniziative dell'Ente; dirige e armonizza l'attività del Comitato Scientifico; controlla e coordina le attività degli studiosi e dei ricercatori che beneficino di contributi e di borse di studio erogati dalla Fondazione;

I componenti il Comitato Scientifico possono essere sostituiti per cooptazione in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio.

Il Comitato Scientifico può delegare a singoli componenti compiti specifici; può inoltre articolarsi in commissioni od in altre strutture che esso ritenga necessarie allo svolgimento della propria attività.

Le sedute del Comitato Scientifico sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi membri; le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Direttore. Il Comitato Scientifico sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, ogni due anni, entro il mese di ottobre, il piano triennale di sviluppo dell'attività scientifica che esso intende svolgere, comprensivo della previsione dei costi, ripartita per l'annualità.

Il Comitato Scientifico promuove e dirige le attività scientifiche della Fon-

dazione secondo il principio della libertà di scienza e di insegnamento.-----
Per attuare gli scopi della Fondazione il Comitato Scientifico, oltre che svolgere i compiti ad esso demandati dal Consiglio di Amministrazione, può:-----

- proporre al Consiglio di Amministrazione, l'istituzione delle borse di studio e di contributi di ricerca; organizzare seminari e convegni; curare la pubblicazione dei lavori connessi agli studi ed alle ricerche oggetto della Fondazione, per una più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione;-----

- proporre programmi individuali e collettivi di ricerca, fornendo indicazioni per lo sviluppo delle attività dell'Istituto e per l'apertura ad eventuali nuove attività rientranti nei fini della Fondazione;-----

- elaborare progetti di pubblica utilità da attuare in collaborazione con gli Enti Territoriali;-----

- elaborare progetti di ricerca su richiesta.-----

Art. 11 bis) L'Ufficio di Presidenza può nominare un Coordinatore Didattico cui spettano le mansioni inerenti all'organizzazione dei corsi, alla gestione dei docenti, alla verifica e messa a disposizione delle aule e dovrà riferirne all'Ufficio di Presidenza.-----

Esso sarà scelto tra i dipendenti della Fondazione o tra i lavoratori autonomi che collaborano con la Fondazione e non potrà far parte del Consiglio di Amministrazione.-----

Potrà, se richiesto, partecipare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza.-----

Al Coordinatore Didattico può essere attribuito dall'Ufficio di Presidenza un emolumento proporzionato all'attività che svolge.-----

Art. 12) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, che devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. 88/1992.-----

Dei revisori effettivi due sono nominati dall'associazione non riconosciuta UNIVERSITA' POPOLARE di TORINO ed il terzo, a turno, da uno degli altri Fondatori, che alternano tra loro questo potere ogni triennio.-----

I componenti il Collegio dei Revisori nominano a maggioranza, tra loro, il Presidente.-----

Il Collegio provvede al controllo della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 460/1997; redige una relazione sui bilanci preventivi e consuntivi; effettua verifiche di cassa.-----

I Revisori redigono regolare verbale delle operazioni da essi svolte.-----

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, a cui debbono essere invitati.-----

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. I componenti il Collegio percepiscono un emolumento individuale annuo nella misura massima consentita dall'art. 10, comma VI, lett. c, del D.Lgs. 460/1997.-----

Art. 13) Per la prima volta la nomina alle cariche sociali può essere effettuata in sede di atto costitutivo.-----

Art. 14) In caso di scioglimento per qualunque causa della Fondazione, il patrimonio della stessa è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in Piemonte, o a fini di pubblica utilità nell'ambito della stessa regione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190

Legge 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15) La Fondazione si obbliga a richiedere all'Amministrazione Regionale il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 16) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge.

Visto per l'inserzione.

Torino, li 21 maggio 2020.

In originale firmato:

EUGENIO BOCCARDO.

GIUSEPPE VOLPE - NOTAIO.

Copia autentica riprodotta sopra undici pagine, firmata a' sensi di legge, rilasciata ad uso consentito.

Torino, li 26 maggio 2020

Giuseppe Volpe

